

26 maggio 2020

33/FPS

“Decreto Rilancio” – D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

SINTESI

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “**decreto rilancio**”).

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- esclusione del versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo;
- rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni attraverso un sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno finanziario dirette ad incentivare i conferimenti patrimoniali dei soci nelle predette imprese;
- costituzione di un patrimonio destinato (denominato “Patrimonio Rilancio”) impiegato per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del “Decreto Rilancio” sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63 64 e 66.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24)

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), sono esclusi dal versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”), **fermo restando il versamento dell'acconto** per il medesimo periodo di imposta,
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).

L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque esclusa dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020 e costituisce quindi un *bonus* fiscale.

Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le modalità ordinarie, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 162-*bis* del TUIR);
- le imprese di assicurazione (art. 7, D.Lgs. n. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (art. 10-*bis*, DLgs. 446/97)
- come visto, le imprese e i professionisti con ricavi e compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

L'agevolazione in esame si applica agli aumenti di capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, anche semplificata, delle società cooperative, aventi sede legale in Italia, esclusi i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, qualora la società, regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

- a. presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro (10 milioni di euro nel caso della misura relativa al "Fondo patrimoniale PMI") e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b. abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c. abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (nel caso della misura relativa al "Fondo patrimoniale PMI", l'aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro).

Qualora siano soddisfatte le suddette condizioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di 2.000.000 di euro, a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato l'aumento di capitale.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria o sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da queste controllate.

Il predetto credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se né conclude

l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi.

Inoltre, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, alla società che, oltre alle condizioni sopra elencate, soddisfi anche le seguenti condizioni:

- a. alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- b. si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- c. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- d. non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti di stato illegali o incompatibili;
- e. non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f. nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;
- g. solo con riferimento al "Fondo patrimonio PMI", il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

In quest'ultima fattispecie, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Patrimonio destinato (Art. 27)

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", la Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato (denominato "Patrimonio Rilancio") comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal MEF, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità.

Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti autonomi rispetto al patrimonio e indipendenti tra loro. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione.

Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

L'operatività può avvenire o sulle base delle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato.

Gli interventi del Patrimonio Destinato si rivolgono a società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del MEF. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.